

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, con sede in Roma, via Liszt n. 21 – CAP 00144 - CF 97735020584, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile, elettivamente domiciliato per la carica presso detta sede;

E

Trentino School of Management, Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito denominata TSM) per la formazione permanente delle risorse umane del sistema pubblico, a sostegno della qualità dell'amministrazione e dello sviluppo territoriale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, via Giuseppe Giusti n. 40 - CAP 38122 - CF e partita I.V.A. 01782430225, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Francesco Barone,

di seguito denominate congiuntamente "Parti" o, singolarmente, "Parte";

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto del 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nonché il successivo comma 2 bis del medesimo articolo 15, secondo cui detti accordi sono sottoscritti con firma digitale;

VISTO il successivo art. 29, comma 1, secondo cui le disposizioni della suddetta legge si applicano altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico nell'esercizio delle funzioni amministrative;

VISTO l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, in tema di cooperazione tra stazioni appaltanti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012;

VISTO l'art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), secondo cui l'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea e, in tale contesto AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza;

VISTA la Legge Provinciale 3/2006, a partire dalla quale è stata fondata la TSM, società consortile formata dalla Provincia autonoma di Trento, dall'Università degli Studi di Trento e dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

CONSIDERATO che l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese;

CONSIDERATO l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale, approvato con DPCM 8 gennaio 2014, che recita "L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri fini istituzionali [...]) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini e le iniziative

di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti [...] tramite il ricorso a tecnologie didattiche innovative”.

CONSIDERATO che TSM è una società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico per la formazione permanente delle risorse umane del sistema pubblico, a sostegno della qualità dell'amministrazione e dello sviluppo territoriale. I soci di TSM sono la Provincia autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'Università di Trento;

CONSIDERATO che TSM ha identificato come propria missione quella di contribuire allo sviluppo integrato dell'economia e dell'ambiente, del lavoro, del welfare e della cultura del territorio trentino attraverso la formazione continua per accrescere la soddisfazione di cittadini, imprese e terzo settore sui servizi offerti dai diversi attori del sistema pubblico provinciale;

CONSIDERATO che TSM svolge attività di formazione e progettazione negli ambiti della pubblica amministrazione, della trasformazione digitale, del benessere organizzativo e della persona, del lavoro, scuola e welfare, del governo del territorio e paesaggio, del turismo e marketing territoriale;

RILEVATO che AgID e TSM, nel quadro sopra descritto, hanno avviato una reciproca conoscenza orientata all'individuazione di punti di contatto in tema di trasformazione digitale e innovazione, nel campo della formazione e dei progetti per il territorio;

CONSIDERATO che obiettivo del presente Accordo, oggetto di reciproco e comune interesse in conformità ai citati articoli 15 e 29 della legge 241/1990, è rafforzare la rispettiva collaborazione nella diffusione delle competenze digitali e di trasformazione digitale;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Con il presente Accordo, AGID e TSM instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato all'individuazione, elaborazione ed attivazione di specifici progetti formativi e/o ad attività di servizio, con l'obiettivo di diffondere le competenze digitali e di trasformazione digitale sul territorio provinciale, con i seguenti obiettivi:
 - a) coinvolgimento reciproco di esperti nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi realizzati da TSM e AGID, dedicati principalmente al management pubblico e al personale della Pubblica Amministrazione sui temi del digitale, innovazione e trasformazione digitale;
 - b) organizzazione congiunta di eventi sulle competenze digitali, trasformazione digitale e innovazione dedicati principalmente al management pubblico e al personale della Pubblica Amministrazione;
 - c) scambio di buone pratiche nell'ambito organizzativo e sui contenuti di percorsi formativi realizzati nell'ambito delle competenze digitali, trasformazione digitale e innovazione.
2. In particolare, dopo le fasi di ideazione e macro-progettazione dei progetti formativi congiunti, AGID e TSM si occuperanno nello specifico di:
 - a) AGID: micro-progettazione e docenza per gli specifici interventi;
 - b) TSM: organizzazione e coordinamento dei progetti formativi e produzione dei relativi materiali formativi.
3. Le Parti presteranno particolare attenzione nella condivisione dei materiali formativi (es. videoregistrazioni, slide), per la loro diffusione all'interno delle rispettive Academy.

Articolo 3

Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività indicate nell'art. 2, mettendo a disposizione risorse umane, logistiche e strumentali proprie.

Articolo 4

Organizzazione delle attività, modalità operative e accordi attuativi

1. In ciascuno degli ambiti indicati nell'art. 2 della presente Accordo, le Parti elaboreranno congiuntamente e annualmente progetti specifici.
2. Verranno definiti in successivi accordi attuativi per ciascun progetto gli obiettivi, il coordinatore scientifico, le tempistiche, nonché aspetti di natura tecnica e organizzativa e modalità di realizzazione.

Articolo 5

Durata e diritto di recesso

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dal suo perfezionamento ed è rinnovabile. In caso di rinnovo, le Parti valutano se sottoporre l'Accordo ad eventuale revisione e aggiornamento.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati, dandone preavviso scritto all'altra Parte almeno tre mesi prima, tramite posta elettronica certificata.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il soggetto che si avvale della facoltà di recesso assicura che la stessa sia esercitata in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.

Articolo 6

Oneri finanziari

1. Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti.

Articolo 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata.
3. L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni che:
 - a. le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione degli accordi attuativi;
 - b. sono di pubblico dominio;
 - c. le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
 - d. le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
 - e. sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
 - f. sono fornite dopo la conclusione del presente Accordo.
4. Le Parti agiranno al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le informazioni riservate saranno fornite esclusivamente ai dipendenti in funzione del corretto svolgimento delle attività.
5. Le Parti si impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse potrebbero venire al corrente nell'esecuzione della propria attività.
6. Le Parti si impegnano infine a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza.
7. Resta inteso che qualsiasi trasferimento di informazioni riservate da una Parte a favore dell'altra Parte non potrà essere in nessun modo considerato come attributivo di diritti d'uso o licenze sulle medesime.
8. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Parti nel rispetto della vigente normativa sulla

protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679, il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare come modificato dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101. Le parti dichiarano di aver preso reciprocamente visione delle rispettive informative.

9. Alla stipula degli accordi attuativi di cui al precedente articolo 4, comma 2, le Parti definiranno i propri ruoli e le conseguenti responsabilità nel trattamento dei dati personali nelle specifiche attività oggetto di tali accordi, ai sensi della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 Coordinamento

1. Al fine di collaborare alla definizione dei progetti di cui all'art. 2 del presente Accordo, sono nominati coordinatori:
 - a) per TSM: dott. Nicola Villa, Responsabile dell'unità Trasformazione digitale e innovazione;
 - b) per AGID: dott.ssa Paola Liberace, Dirigente responsabile dell'area Risorse Umane e Academy;

Articolo 9 Responsabilità

1. In relazione all'attività prestata, TSM e AGID restano reciprocamente sollevati da responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere all'altrui personale e/o beni durante la permanenza presso i rispettivi locali e lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Articolo. 10 Proprietà dei risultati

1. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e comunque esclusivamente nell'ambito della pubblica amministrazione di riferimento.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di

presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 11 **Modifiche**

1. Eventuali modifiche al presente Accordo verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione dello stesso. Qualunque modifica non potrà aver luogo che mediante stipula di apposito Atto aggiuntivo.

Articolo 12 **Foro competente**

- 1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente le eventuali controversie. Qualora non fosse possibile, le stesse sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 13 **Spese contrattuali**

- 1 Il presente documento è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 che recita "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".
- 2 Il presente Accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale
Mario Nobile
(firmato digitalmente)

Trentino School of Management
Il Presidente
Francesco Barone
(firmato digitalmente)